


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009 N. 50**

**Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura.** pag. 717

**LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009 N. 51**

**Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale.** pag. 722

**LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009 N. 52**

**Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.** pag. 725

**LEGGE REGIONALE 10 Novembre 2009 N. 53**

**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.**

**pag. 731**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**Sentenza 19 ottobre 2009 n. 272 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri).**

**pag. 736**

## **LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 50**

### **Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquicoltura.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità della legge)**

1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, al fine di sostenere il processo di modernizzazione delle attività del settore della pesca e dell'acquicoltura marittima, dispone gli interventi finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge.
2. La Regione in particolare favorisce l'ammodernamento della flotta peschereccia, la valorizzazione delle attività di produzione di pesca, acquicoltura e attività connesse, la cooperazione e l'associazionismo, la ricerca e tecnologia applicata e le misure di conservazione delle risorse del mare.

#### **Articolo 2 (Soggetti beneficiari)**

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:
  - a) gli imprenditori ittici così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) le associazioni delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquicoltura presenti sul territorio della Regione Liguria, se organizzate con proprie strutture, maggiormente rappresentative a livello territoriale, aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;
  - c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
  - d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
  - e) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007, della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

#### **Articolo 3 (Contributi a fondo perduto)**

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, per le seguenti iniziative:
  - a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio;
  - b) realizzazione e ammodernamento di impianti di acquicoltura marittima;
  - c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti;
  - d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di qualità;
  - e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti per le attività di pescaturismo e ittiturismo;
  - f) valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo attraverso progetti e programmi di assistenza tecnica alle imprese;
  - g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquicoltura e volta alla conservazione e

- gestione delle risorse alieutiche;
- h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;
  - i) fondi di garanzia operanti a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del d.lgs. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007.
2. L'intensità dell'aiuto è quella prevista dal regolamento (CE) n. 1198/2006.

#### **Articolo 4** **(Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura)**

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva il Programma regionale della pesca e dell'acquacoltura adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale di riferimento del settore pesca ed acquacoltura professionale marittima per il periodo di programmazione e contiene gli interventi di competenza regionale da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli impegni internazionali, le misure di conservazione e gestione delle risorse del mare in ambiente regionale finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e contiene le indicazioni degli interventi e delle iniziative da realizzare.
4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria:
  - a) contiene l'analisi regionale del settore pesca e acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici appositamente predisposti;
  - b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;
  - c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca e acquacoltura, la tutela del consumatore, la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica applicata al settore, nonché le opportunità occupazionali e il ricambio generazionale;
  - d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici regionali;
  - e) indica le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, con particolare riferimento a quelle relative alla sua prima annualità;
  - f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'articolo 3 e ne fissa la priorità.

#### **Articolo 5** **(Modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a fondo perduto)**

1. La Giunta regionale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1198/2006, stabilisce la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e definisce i valori percentuali sulla spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale contributo.
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la presentazione di programmi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i criteri di valutazione per l'approvazione iniziale e le modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in coerenza con le previsioni del Programma di cui all'articolo 4.

#### **Articolo 6** **(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)**

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4 la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative finalizzate:
  - a) all'effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e qualificare le attività di pesca e acquacoltura marittima;
  - b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle caratteristiche biologiche e dello stato di conservazione delle specie di interesse alieutico;

- c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e alla valorizzazione delle attività di pesca regionali;
  - d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare la sostenibilità ambientale e sanitaria della maricoltura e l'aumento della competitività delle imprese.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi agli stessi secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 2.
  3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle imprese previsti all'articolo 3, comma 1, lettera f), possono essere realizzati direttamente dalla Regione o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

### **Articolo 7**

#### **(Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori)**

1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura previsti dal Programma regionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:
  - a) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate;
  - c) a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
  - d) alla realizzazione di indagini di mercato;
  - e) all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;
  - f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, può erogare contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

### **Articolo 8**

#### **(Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura)**

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:
  - a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
  - b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura e delle attività connesse;
  - c) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;
  - d) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale;
  - e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito regionale.
2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
  - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di presidente;
  - b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di pesca con funzioni di segretario;
  - c) un funzionario regionale esperto in materia di opere marittime ed ecosistema marino;
  - d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;
  - e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;
  - f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto designati, previa intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;
  - g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 2, lettera b);
  - h) due esperti di biologia marina designati, previa intesa, dall'Università degli Studi di Genova;
  - i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

- j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura designato da Unioncamere;
  - k) un rappresentante designato congiuntamente dai direttori dei mercati ittici comunali;
  - l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;
  - m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.
3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.
  4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto al voto, persone particolarmente esperte in materia, nonché i rappresentanti di enti interessati.
  5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo gratuito.
  6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri superiore alla metà dei componenti di diritto; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

#### **Articolo 9 (Norme transitorie)**

1. Gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.
2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IT L201/16 dell'Unione Europea del 30 luglio 2008.
3. Per i contributi concessi nell'anno 2010, limitatamente agli interventi previsti dagli articoli 7 e 16 del regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte della Comunità europea colpite dalla crisi economica, la Giunta regionale può elevare le percentuali di contributo fino al limite massimo previsto dal regolamento medesimo.

#### **Articolo 10 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2010, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XIV "Industria e piccola e media impresa" - alle seguenti Unità Previsionali di Base:  
14.104 "Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima"  
14.204 "Interventi a favore dell'attività della pesca, dell'acquacoltura marittima, del pescaturismo e dell'ittiturismo".
2. Agli oneri per l'esercizio 2010 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### **Articolo 11 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando



## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 50

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 136 in data 5 giugno 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 giugno 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 464;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 9 giugno 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 ottobre 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 16 ottobre 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 12 novembre 2009.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere Conti G.)*

*il disegno di legge in discussione si propone di modificare i regimi degli aiuti di stato nel settore pesca e acquicoltura conformemente agli Orientamenti comunitari (2008/C/ 84/06) adottati di recente .*

*Questi Orientamenti sono stati, infatti, concepiti per uniformare le norme che disciplinano gli aiuti di stato al Fondo Europeo della Pesca FEP di cui al Regolamento CE n. 1198/2006, che stabilisce un nuovo quadro da applicare agli aiuti strutturali nel settore della pesca per il periodo 2007-2013.*

*Per quanto riguarda la Regione Liguria, i regimi di aiuti di stato nel settore pesca e acquicoltura si identificano nella legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell'acquicoltura marittima) e successive modifiche ed integrazioni, con la quale non sono stati attivati programmi finanziabili con risorse comunitarie ma si è preferito finanziare direttamente, tramite risorse proprie, il settore pesca.*

*Occorre quindi, procedere all'adeguamento della normativa mediante modifica o meglio sostituzione della citata legge che, al momento attuale risulta evidentemente obsoleta; bisogna, in particolare, aggiornare i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili a contributo ed i rispettivi tassi di aiuto, nonché l'assistenza tecnica e definirne con chiarezza i soggetti attuatori.*

*E' stato predisposto, quindi, ex novo, il presente DDL al fine che possa armonizzarsi ed adattarsi nel tempo alla normativa comunitaria e che sia in grado di rispettarla con puntualità come prescrivono gli Orientamenti. Pertanto si è tenuto conto, nella stesura, della normativa comunitaria vigente relativa ai Regolamenti CE 104/00, 2371/02, 1198/06 e 1967/06 e della normativa nazionale con i Decreti legislativi n. 154/04, n. 153/04, n.100/05.*

*Il DDL si pone, fin dal titolo, l'obiettivo di avviare il processo di modernizzazione del settore e, negli articoli che lo compongono, indica gli strumenti ed i mezzi per realizzarlo. In particolare:*

- attua la Programmazione regionale di settore, documento di riferimento per la politica regionale della pesca, e anche tramite i programmi o progetti di assistenza tecnica lo applica sul territorio;*
- semplifica le procedure per la concessione degli aiuti al settore, rimandando ad atti amministrativi la definizione delle modalità e criteri per la concessione dei contributi in conto capitale a fondo perduto;*
- individua giuridicamente i beneficiari degli aiuti;*
- per quanto riguarda le Organizzazioni dei produttori, provvede ad attuare le funzioni attribuite in materia;*
- promuove la ricerca scientifica e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche;*
- sostiene la cooperazione e l'associazionismo.*

*Per i motivi in premessa indicati, si auspica che il presente disegno di legge venga approvato con il più ampio consenso.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 2*

- *Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è pubblicato nella G.U.*
- *La legge 5 marzo 2001, n. 57 è pubblicata nella G.U.*
- *Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 è pubblicato nella G.U.C.E.*
- *Il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 è pubblicato nella G.U.C.E.*
- *Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 è pubblicato nella G.U.C.E.*

*Note all'articolo 9*

- *Il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 è pubblicato nella G.U.C.E.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Protezione civile e turismo – Ufficio Produzioni Agroalimentari*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 51**

### **Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Oggetto e finalità della legge)**

1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo del parco mezzi ferroviario da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure, la Regione Liguria, nel rispetto della normativa comunitaria, concede al soggetto gestore del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto capitale di euro 2.600.000,00 annui, per la durata di ventiquattro anni, a decorrere dal 2010, per contribuire all'acquisto di nuovo materiale rotabile.
2. Il materiale rotabile ferroviario acquisito ai sensi della presente legge è vincolato ad uso di servizio di trasporto pubblico ferroviario nell'ambito del territorio ligure ed è utilizzato dal gestore del servizio ferroviario regionale per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.

#### **Articolo 2 (Obblighi del soggetto beneficiario)**

1. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga ad immettere in servizio tutto il materiale rotabile acquistato con il contributo di cui all'articolo 1 entro la data di scadenza del contratto di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei termini definiti nel contratto stesso ove più restrittivi.
2. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga all'avvio dell'immissione in servizio dei primi rotabili entro il primo triennio dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 1.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario del contributo si obbliga, allo scadere del contratto di servizio, a mettere a disposizione del nuovo soggetto



gestore, a titolo gratuito, il materiale rotabile ferroviario acquisito con i contributi regionali di cui alla presente legge per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato tra la Regione Liguria e il gestore medesimo.

### **Articolo 3 (Obblighi della Regione Liguria)**

1. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di finanziamento di cui all'articolo 1 al soggetto che ha sostenuto l'investimento.

### **Articolo 4 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente mediante gli stanziamenti di cui all'U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale".
2. I fondi assegnati alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sono vincolati al finanziamento della presente legge.

### **Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 51**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Enrico Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 148 in data 6 agosto 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 agosto 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 485;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Consiglio in data 14 agosto 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 ottobre 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 ottobre 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 12 novembre 2009.*

## 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere Conti G.)*

*il presente disegno di legge regionale ha lo scopo di addivenire ad un significativo rinnovo del parco mezzi ferroviario da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure.*

*Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha disposto che i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei.*

*In considerazione della sottoscrizione del Contratto di Servizio per il trasporto ferroviario da parte della Regione Liguria e per consentire un servizio più efficiente e confortevole, si è ritenuto, pertanto, di concedere dei contributi al gestore di trasporto ferroviario operante sul nostro territorio per l'acquisto di nuovo materiale rotabile.*

*In particolare, nel presente disegno di legge:*

- l'articolo 1 detta l'oggetto e le finalità del provvedimento;*
- l'articolo 2 enuncia gli obblighi del soggetto beneficiario del contributo che sono, in sostanza, d'immettere in servizio tutti i mezzi acquistati col contributo di cui trattasi, entro termini definiti, nonché di mettere a disposizione, a titolo gratuito, i rotabili al nuovo gestore;*
- l'articolo 3 detta, invece, obblighi all'Amministrazione regionale in merito alla continuità del finanziamento al soggetto che sostiene l'investimento nell'ipotesi di sostituzione del soggetto gestore del servizio di trasporto ferroviario;*
- l'articolo 4 detta la norma finanziaria e vincola i fondi di cui alla legge 133/2008 al finanziamento della presente legge. Il riparto del primo triennio è stato effettuato con il Decreto ministeriale n. 413 del 15.05.2009, che ha assegnato alla Regione Liguria una quota pari ad € 6.399.703,00.*

*Questo testo non rappresenta soltanto un nuovo quadro normativo che riguarda l'impegno regionale per il trasporto ferroviario.*

*Di particolare rilievo, infatti, è la previsione dell'impegno finanziario pluriennale (24 anni) per dotare le linee ferroviarie liguri di nuovi mezzi, che, a differenza del passato, rimarranno di proprietà della regione Liguria. Ogni annualità vede l'impegno di 2,6 milioni di euro, a partire dal 2010.*

*In ragione di quanto sopra ed atteso che, nel corso della discussione in Commissione, è stato assicurato che i treni che verranno acquistati con finanziamenti regionali verranno adibiti al trasporto sulla rete ferroviaria ligure, si auspica che il presente provvedimento venga approvato con il più ampio consenso.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)*

*Pur condividendo in linea di principio le finalità espresse dal presente disegno di legge, anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione.*

*Invero, riteniamo che le modalità e gli obiettivi perseguiti dal testo in esame non siano effettivamente ed efficacemente risolutivi delle problematiche che affliggono il trasporto ferroviario ligure.*

## 3. NOTE AGLI ARTICOLI

*Note all'articolo 2*

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è pubblicato nella G.U.*
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U.*

*Note all'articolo 4*

- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U.*
- Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U.*

## 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Trasporti*

---

## **LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 52**

**Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.
3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

#### **Articolo 2 (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale)**

1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.
2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.
4. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

#### **Articolo 3 (Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità)**

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le Province, anche attraverso il Sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino

le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

#### **Articolo 4 (Responsabilità sociale delle imprese)**

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

#### **Articolo 5 (Formazione del personale)**

1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.
4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

#### **Articolo 6 (Diffusione delle informazioni)**

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali liguri, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

#### **Articolo 7 (Accesso ai servizi pubblici e privati)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.

### **Articolo 8** **(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)**

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.
2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.
4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

### **Articolo 9** **(Compiti delle Aziende sanitarie locali)**

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.
3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.
5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l'accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

### **Articolo 10** **(Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 12 della l.r. 26/2008, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

### **Articolo 11** **(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico)**

1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o

dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
  - a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
  - b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
  - c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
  - d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

### **Articolo 12 (Promozione di eventi culturali)**

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

### **Articolo 13 (Norma finale)**

1. E' istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato alle Pari opportunità, il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.
3. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---



## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 52

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Cristina Morelli e Carlo Vasconi in data 3 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 175;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno, alle Commissioni consiliari III e V ai sensi dell'articolo 84, comma 1 e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 3 aprile 2006;*
- c) *è stata riassegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno in data 18 settembre 2008;*
- d) *la VIII Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 31 ottobre 2008;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 ottobre 2009;*
- f) *è stata esaminata e approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 26 novembre 2009.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

*RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere Morelli C.)*

*la presente proposta di legge si propone di affrontare i problemi posti dalle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nel rispetto della posizione assunta dall'Unione Europea, già a partire dalla formulazione dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali, che al primo comma recita " E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".*

*Nello stesso senso si pongono i provvedimenti emanati dalle Istituzioni europee, da tempo attente all'adozione di politiche relative ai comportamenti anti-discriminatori, come la Raccomandazione 924/1981 del Parlamento Europeo sulle discriminazioni contro gli omosessuali, le Risoluzioni del Parlamento Europeo n.1117 del 12 settembre 1989 (diritti dei transessuali), n.a3/0028 dell'8 febbraio 1994, n. B4/0824 del 17 settembre 1998 (parità di diritti per gli omosessuali nella comunità) e n. del 18 gennaio 2006 (omofobia in Europa), le Raccomandazioni 1470 e 1474 del 2000 e la Risoluzione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea del 16 marzo 2000, che contiene espressi riferimenti contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale.*

*La tematica della discriminazione si riflette, inoltre, su diversi piani della vita sociale, a partire da quello occupazionale, come ha sottolineato la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con riferimento al quale la presente proposta di legge si propone di introdurre norme più specifiche e politiche di promozione attiva, anche con riferimento agli ambiti della istruzione, formazione professionale e integrazione sociale (articolo 2), della cultura professionale e dell'imprenditorialità (articoli 3 e 4).*

*Lo stesso dicasi per quanto riguarda altri importanti settori del vivere sociale, in quanto partendo dalla sensibilizzazione al problema (articolo 6), anche attraverso la possibilità di intervento del Comitato regionale per le comunicazioni e del Difensore civico (articoli 10 e 11), è opportuno intervenire nell'ambito dell'accesso ai servizi pubblici e privati e di quello abitativo (articolo 7) e, in particolare, in tema di sanità e prestazioni assistenziali, anche attraverso l'intervento delle ASL (articoli 8 e 9), nonchè in ambito cultura-*

le (articolo 12).

Tale sistema di interventi consente di inserire l'iniziativa all'interno delle azioni previste dalla "Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000, che istituisce un Programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), il quale coinvolge gli Stati membri, gli Enti locali e regionali, oltre agli organismi che promuovono la parità di trattamento, le parti sociali, le organizzazioni non governative, le Università e gli Istituti di ricerca, gli uffici statistici nazionali, i media.

Al fine di rendere più concreti gli interventi previsti, si è, infine, prevista l'istituzione di un Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali e la necessità di adeguamento delle disposizioni normative regionali alle prescrizioni contenute nel provvedimento in oggetto (articolo 13).

L'importanza e la delicatezza delle tematiche trattate hanno, perciò, determinato un iter lungo che, attraverso una più attenta e approfondita riflessione, ha, tuttavia, consentito di instaurare un dibattito politico che ha condotto a rielaborare i contenuti della stessa valutando le esperienze di altre Regioni italiane, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2006, le istanze provenienti dalle parti sociali e le osservazioni provenienti dal Tavolo di monitoraggio per il Piano di rientro della Sanità, al quale si è ritenuto opportuno sottoporre preventivamente il testo.

Si auspica, pertanto, che la proposta di legge, approvata a maggioranza dalla I Commissione consiliare, e sulla quale l'VIII Commissione ha parimenti espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, R.I., possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di effettuare un importante passo avanti sulla strada, già tracciata a livello europeo, di una più completa tutela dei diritti civili.

#### RELAZIONI DI MINORANZA (Consigliere Plinio V.)

È un provvedimento inutile e demagogico. Esistono, infatti, il dettato Costituzionale e le leggi dello Stato che garantiscono parità di diritti e di doveri a tutti i cittadini italiani.

Non c'è, pertanto, alcuna necessità di varare nuove iniziative legislative per assicurare il diritto all'autodeterminazione di ogni persona anche in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

Il Ministero del Welfare –interpellato ufficialmente in proposito- ha definito la p.d.l. n. 175 incompatibile con il piano regionale di rientro sanitario.

Emblematico il fatto che dalla bozza originaria gli stessi proponenti abbiano dovuto abrogare, in via preventiva, una delle colonne portanti della legge e cioè la fornitura gratuita di ormoni ai trans a spese dei contribuenti liguri.

Come andiamo sostenendo da tempo si tratta, infatti, di interventi assolutamente non compresi nei LEA. Sarebbe stato, oltre al resto, assurdo ed iniquo garantire ai trans trattamenti ormonali gratuiti quando i pazienti liguri sono costretti a fare lunghissime liste di attesa per sottoporsi ai più semplici accertamenti diagnostici.

Non si condivide, inoltre, l'istituzione di una sorta di corsie preferenziali in materia di assistenza sanitaria, sociale, lavorativa ed anche in materia di promozione culturale in favore di gay, lesbiche e trans.

Tutti i cittadini, a nostro giudizio, devono risultare uguali dinanzi alla legge indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere mentre provvedimenti come quello al nostro esame rischiano di sortire l'effetto contrario.

#### RELAZIONI DI MINORANZA (Consigliere Rosso M.)

La legge oggi all'esame del Consiglio regionale è nata chiaramente come una provocazione ideologica con l'obiettivo di creare una sanità a due corsie: una per i cittadini normali e un'altra per i transessuali e i transgender, realizzando immotivati vantaggi per quest'ultima categoria.

Con questa legge, dunque, si creerà un'ulteriore discriminazione a vantaggio di chi ha un orientamento sessuale diverso.

Anticipiamo, pertanto, fin d'ora il nostro voto contrario.

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- La legge regionale 11 maggio 2009, n. 19 è pubblicata nel B.U.
- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U.

*Nota all'articolo 4*

- *La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U.*

*Note all'articolo 10*

- *La legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 è pubblicata nel B.U.*
- *La legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 è pubblicata nel B.U.*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53**

**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO)" sono soppresse.

#### **Articolo 2**

**(Modifiche all'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "ambiente" sono inserite le seguenti: ", nonché al fine di favorire l'incremento del risparmio energetico, la diffusione di carburanti ecocompatibili e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale".
2. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate.
3. La lettera h) del comma 1, è sostituita dalla seguente:  
"h)definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;"
4. La lettera i) del comma 1, è sostituita dalla seguente:  
"i) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo dei servizi all'auto e all'automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attività integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica e di altre eventuali attività negli impianti;"
5. La lettera j) del comma 1, è sostituita dalla seguente:  
"j) individuazione di eventuali deroghe per l'erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l'energia elettrica."
6. Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola " ambiente" sono inserite le seguenti:" , e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale".

#### **Articolo 3**

**(Modifiche all'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la parola: "gasolio" è sostituita dalla seguente: "gasoli".

2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: "gasolio" è sostituita dalla seguente: "gasoli".
3. Il numero 5 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:  
"5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;"
4. Il comma 2 è abrogato.
5. Al comma 3, dopo la parola: "autotrazione", sono inserite le seguenti: "nonché ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele,".

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:  
"1 bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.  
1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta.  
1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici.  
1 quinquies. Nei centri storici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), possono essere installati impianti eroganti esclusivamente energia elettrica nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 bis e 1 ter."
2. Il comma 2 è abrogato.

#### **Articolo 5**

##### **(Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Il comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l'offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotati dei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno o relative miscele, nonché del servizio self-service pre-pagamento e dell'impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 12 kw/h e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3."
2. Al comma 2, le parole: "I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali accessorie su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 15, comma 1, lettera a)." sono soppresse.
3. Al comma 2, la parola: "licenze" è sostituita dalla seguente: "autorizzazioni".
4. Al comma 2, le parole: "La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative." sono soppresse.
5. Al comma 3, dopo le parole: "all'articolo 3", sono aggiunte le seguenti: "possono essere installati".
6. Al comma 3, le parole: ", possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi 1 e 2." sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, a condizione che venga garantita l'erogazione di benzine e gasoli."

#### **Articolo 6**

##### **(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Al comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola: "progetto", sono inserite le seguenti: "ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea".

2. Il comma 4 è abrogato.

#### **Articolo 7**

##### **(Modifiche alla rubrica della Sezione III della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Nella rubrica della Sezione III della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "DI GPL, METANO," sono soppresse.

#### **Articolo 8**

##### **(Abrogazione degli articoli 82 e 83 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Gli articoli 82 e 83 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

#### **Articolo 9**

##### **(Modifiche all'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro" sono soppresse.
2. Al comma 3 le parole: "almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro" sono soppresse.
3. Al comma 3, dopo la parola: "materia," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 79".

#### **Articolo 10**

##### **(Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. L'articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### **"Articolo 88**

##### **(Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL)**

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l'autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili e l'accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalità, la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria per l'aggiunta di metano o GPL in impianti già installati ed eroganti i prodotti di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro.
3. L'entità del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, è pari al 70 per cento dell'investimento ammissibile. L'importo dell'investimento da considerare è al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione della disponibilità dell'area.
4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A, concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori.
5. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti:
  - a) l'entità del contributo;
  - b) le spese ammissibili;
  - c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi;
  - d) i criteri di priorità, nonché la priorità delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL.
6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione.
7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità."



**Articolo 11****(Modifiche all'articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “, per i rinnovi di cui all'articolo 94,” sono soppresse.

**Articolo 12****(Modifiche all'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea”.

**Articolo 13****(Modifiche all'articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea”.

**Articolo 14****(Modifiche all'articolo 95 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea”.

**Articolo 15****(Modifiche all'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea”.

**Articolo 16****(Modifiche all'articolo 99 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 99 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea”.
2. Il comma 2 è abrogato.

**Articolo 17****(Modifiche all'articolo 155 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Il comma 2 dell'articolo 155 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

**Articolo 18****(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area 15 – Commercio, fiere, Mercati – dello stato di previsione del bilancio regionale 2009 alla Unità Previsionale di Base 15.202 “Interventi per lo sviluppo del commercio”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Guccinelli Renzo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 139 in data 19 giugno 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 giugno 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 470;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 29 giugno 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 19 ottobre 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 23 ottobre 2009;*
- l) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 26 novembre 2009.*

### 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere Conti G.)*

*il presente disegno di legge relativo alla modifica della legge regionale n.1 del 2007, "Testo unico in materia di commercio", interviene con la finalità di modificare le parti relative alla distribuzione carburanti stradali e autostradali.*

*La Commissione dell'Unione Europea ha, infatti, avviato la Procedura di infrazione 2004/4365, ex articolo 226 del Trattato CE, e, successivamente, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea, rilevando che la normativa, sia statale che regionale, in materia di distribuzione carburanti, risulta essere in contrasto con il principio di libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea di cui gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE.*

*Il legislatore statale, conseguentemente, è intervenuto con la legge n. 133 del 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), emanata nell'ambito della propria competenza esclusiva con riferimento alle materie di "tutela della concorrenza" e di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", ai sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m).*

*Tale provvedimento ha, infatti, da un lato, eliminato i vincoli e le restrizioni all'esercizio di tale attività distributiva, prevedendo, in particolare, la soppressione dei "vincoli con finalità commerciali" e, dall'altro, ha dato risposta al rilievo sollevato dalla Commissione europea nella succitata procedura d'infrazione comunitaria in merito alla restrizione degli orari di apertura degli impianti.*

*Con il presente provvedimento si procede, quindi, alla modifica delle disposizioni del Testo Unico in materia di commercio al fine di armonizzare la normativa regionale a quella statale e comunitaria.*

*Si auspica, pertanto, che il disegno di legge in discussione venga approvato con il più ampio consenso.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)*

*Il voto di astensione in commissione potrebbe diventare positivo, qualora l'assessore competente e la maggioranza accogliessero le modifiche utili a migliorare la situazione dei gestori dei distributori di carburante. In particolare, si chiedono misure per garantire la sicurezza e incentivi o contributi per i lavoratori che, spesso, devono competere con il servizio self-service.*

### 3. NOTE AGLI ARTICOLI

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U.

### 4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

*Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio*

## CORTE COSTITUZIONALE

**Sentenza 19 ottobre 2009 n. 272**

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 dicembre 2007 - 7 gennaio 2008, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria.

### Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato il 31 dicembre 2007 e depositato il 10 gennaio 2008, questio-

ne di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), denunciandone il contrasto con gli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 4, 5, 135, 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con l'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e con gli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché con l'art. 18, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

Il ricorrente premette che la Regione Liguria ha emanato, nell'esercizio della propria competenza legislativa, la legge regionale n. 34 del 2007 dando così attuazione alla legge n. 394 del 1991 e alla legge regionale n. 12 del 1995.

Nonostante gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2007 espressamente garantiscano il "rispetto" delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, in realtà – ad avviso del ricorrente – le disposizioni censurate non sarebbero «in linea con questo provvedimento statale da considerare come norma interposta in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), e [al]l'art.118 Cost.».

Passando ad esaminare dettagliatamente le singole censure, secondo il ricorrente, l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) – norma volta a «"tutelare" oltre che a valorizzare il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio» – contrasterebbe sia con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato – potestà esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 –, sia con l'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

Inoltre, l'art. 8, comma 2, lettera b), – disposizione che prevede l'individuazione dei «casi di interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995 e le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito a seguito della presentazione da parte di un tecnico abilitato di apposita autocertificazione attestante il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi previsti nel Piano del Parco medesimo» – violerebbe, sempre a detta del ricorrente, gli artt. 135, 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, conseguentemente, la competenza esclusiva statale (ex art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto tali norme sono volte a garantire standard minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

La norma denunciata, prosegue il ricorrente – consentendo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sulla base dell'autocertificazione prodotta dall'interessato – risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 9 Cost., che «riconosce in capo alla Repubblica la tutela del paesaggio e stabilisce come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga».

Infine, l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale impugnata – prevedendo che nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" non siano operanti i limiti ed i divieti all'attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali (legge n. 394 del 1991 e legge n. 157 del 1992), travalicando la competenza legislativa regionale, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e gli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge n. 394 del 1991, nonché l'art. 21 della legge n. 157 del 1992, in quanto verrebbe ad incidere sulla materia della protezione della fauna selvatica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

2. – Si è costituita nel giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, che ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure.

La resistente, dopo aver preliminarmente sintetizzato oggetto, fini e scopo della legge regionale censurata, ed in particolare il contenuto delle norme impuginate, evidenzia come un «equivoco di fondo» infici l'intero ricorso e, precisamente, l'equivoco consisterebbe «nel ritenere perfettamente sovrapponibile la disciplina ed il grado di tutela dei territori qualificati "parco" a quella dei territori qualificati "paesaggio protetto"». In realtà, l'art. 1 della citata legge regionale ha previsto due tipi di protezione territoriale diversi: uno, per la categoria definibile "Parco naturale", l'altro, per quella classificabile come "paesaggio protetto", ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12 del 1995, come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 13.

Sottolinea, al riguardo, che la normativa attinente ai territori qualificabili come "parco", nonché la

relativa disciplina, è contenuta nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 34 del 2007, mentre quella relativa ai territori aventi natura di "paesaggio protetto", con relativo diverso grado di tutela, è dettata dal comma 4 dello stesso articolo.

Il ricorrente – secondo la difesa regionale – si sarebbe soffermato solo sulla prima parte della sopra citata disposizione, ignorando la frase finale in cui si differenzia l'ambito di applicazione delle due normative facendosi esplicito riferimento alle «caratteristiche e le specificità individuate nell'articolo 8». In questo modo sarebbe incorso nel lamentato errore interpretativo.

Del resto, per la difesa regionale, non si può non giungere alla conclusione che la Regione Liguria – nell'ambito della sfera di autonomia riconosciuta dal terzo comma dell'art. 117 Cost. in materia di «governo del territorio» – è venuta unicamente ad individuare «al di fuori delle categorie già previste dal legislatore nazionale, una ulteriore categoria di territori oggetto di protezione, insuscettibile di essere ricondotta nell'ambito di quelle identificate dall'articolo 2 della legge n. 394/1991».

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), la difesa regionale osserva che la Regione Liguria si è impegnata a sostituire il censurato termine «tutelare» (che indicherebbe una funzione «inibita» alla Regione, alla quale può solo competere la possibilità di «valorizzare» il proprio patrimonio naturale e paesaggistico) con quello di «conservare».

Quanto, poi, alle censure mosse all'art. 8, comma 2, lettera b), le stesse sarebbero infondate, in quanto l'individuazione degli interventi soggetti al "nulla osta" da parte del Piano del parco non comprimebbe «le esigenze di tutela paesaggistica», non essendo tale "nulla-osta" sostitutivo dell'autorizzazione prevista dagli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Il "nulla-osta", secondo la resistente, corrisponderebbe, infatti, «all'istituto previsto dall'art. 13 della legge 394/1991, la cui disciplina, in Liguria, è stata recepita ed attuata dall'art. 21 della legge regionale 12/1995». Esso, quindi, costituirebbe solo un mezzo di verifica, preventivo al rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, sia paesistico che edilizio, con cui l'Ente Parco verificherebbe «la conformità degli interventi o delle attività da eseguire nel parco con la normativa in vigore nel relativo territorio» (secondo quanto disposto, appunto, dal dettato normativo della legge quadro n. 394 del 1991), lasciando impregiudicata la prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica.

Infine, altrettanto infondate sarebbero le censure relative al comma 1, lettera c), sempre dell'art. 8, là dove si prevede che nelle aree qualificate come "paesaggio protetto" non si applicherebbero «i limiti all'attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991».

Secondo la resistente, tali censure poggerrebbero sulla già rilevata «forzata equiparazione» tra "paesaggio protetto" e "parco"; ma (come già precedentemente sottolineato) i territori così rispettivamente classificati avrebbero natura giuridica diversa e, pertanto, anche gradi di tutela diversi. Il concetto di "parco" sarebbe riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», mentre quello di "paesaggio protetto" rientrerebbe nelle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», materie di legislazione concorrente. Così che, partendo da tale premessa, per le aree definite "paesaggio protetto" non apparirebbe illegittimo prevedere, con norma regionale, la non applicabilità del divieto venatorio, stabilito dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991.

3. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato memoria in cui chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in riferimento alle censure sollevate nel primo e nel secondo motivo del ricorso; in subordine, richiamando le argomentazioni difensive di cui all'atto di costituzione, chiede che il ricorso venga interamente respinto perché infondato, in riferimento, oltre che al terzo motivo di censura, anche ai primi due.

In particolare, la difesa regionale fa presente che – allo scopo di superare le censure relative ai primi due motivi del ricorso – la Regione Liguria ha provveduto ad emanare la nuova legge regionale 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri).

Con detta legge si è modificato l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 34 del 2007 – ove viene attribuita al Parco naturale regionale la finalità di tutelare oltre che di valorizzare il patrimonio naturale, etnoantropologico ed il paesaggio – sostituendo la parola «tutelare» con la parola «conservare».

Riguardo, quindi, alla censura relativa al comma 2, lettera b), dell'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2007, la difesa regionale ricorda che si è provveduto, sempre con la nuova legge regionale n. 6 del 2008, ad inserire, nel comma 1 dello stesso articolo, la lettera c-bis), in cui si fa espresso richiamo all'osser-

vanza delle vigenti disposizioni in tema di beni paesaggistici di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.

Secondo la difesa regionale, le modifiche legislative apportate dovrebbero far dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alle suddette censure.

Laddove tale conclusione non dovesse essere condivisa, la resistente ribadisce l'infondatezza delle censure stesse, rilevando, altresì, che la previsione di forme di «protezione del territorio aggiuntive» rispetto alla legislazione nazionale non appare preclusa alle Regioni dalla Costituzione secondo la lettura che ne dà la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 378 del 2007, n. 183 del 2006, n. 232 del 2005 e n. 407 del 2002).

Quanto, infine, alla terza ed ultima censura, relativa all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 34 del 2007, la difesa regionale insiste nella dichiarazione di infondatezza della stessa, richiamandosi alle argomentazioni di cui all'atto di costituzione.

### Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri), in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 3, 4, 5, 135, 143 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), agli artt. 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché all'art. 18, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

2. – Il ricorrente censura il suddetto art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), nella parte in cui «attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di “tutelare”, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio», in quanto viene a violare l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato (esercitata da questo ultimo con gli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004); nonché l'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

2.1. – La questione è fondata.

È da premettere che le disposizioni censurate vengono a dettare una disciplina relativa alle aree naturali protette, materia che questa Corte ha ritenuto compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema (si vedano le sentenze n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002), rientrante, quindi, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

È altresì da sottolineare, con espresso riferimento alla giurisprudenza formatasi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, che questa Corte ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un “valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), precisando, inoltre, che con il termine paesaggio si deve intendere «la morfologia del territorio, [riguardando esso] cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo» ed ancora che «l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007).

Si è, infine, affermato che: la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni «di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente» (sentenza n. 12 del 2009).

Da quanto sopra affermato, deriva l'illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, dato che



la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato.

La Regione ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il comma 2 dell'art. 1 della sopravvenuta legge regionale 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), ha sostituito, nell'impugnato art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), – su cui si appuntano le censure del ricorrente – il verbo «tutelare» con quello di «conservare», lasciando per il resto invariato il testo originario. Ma, in tal modo, il legislatore regionale si è limitato ad apportare alla disposizione censurata una variante puramente terminologica, del tutto equivalente sotto l'aspetto contenutistico.

Peraltro – anche se si volesse ritenere che tra la funzione di tutela e quella di conservazione del paesaggio esista una differenza sostanziale e non formale – questa Corte ha ritenuto che anche «“la conservazione ambientale e paesaggistica” spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007).

2.2. – Con riferimento alla suddetta modifica legislativa, è da tenere presente come la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che «il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo» (sentenze n. 168 del 2008 e n. 533 del 2002).

Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni – avendo, come si è detto, la Regione apportato al testo originario impugnato una variante puramente lessicale, ma non contenutistica – le censure proposte in riferimento all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 34 del 2007, debbono ritenersi anche trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2008.

3. – Con riferimento a quanto previsto all'art. 8, il ricorrente ritiene che la lettera b) del comma 2 – laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato – sia in contrasto: a) con l'art. 9 Cost., che attribuisce alla Repubblica la tutela del paesaggio, stabilendo, altresì, «come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga»; b) con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché con gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 – adottati nell'ambito della potestà legislativa dello Stato in materia – che stabiliscono «contenuti e finalità dei piani paesistici». Al riguardo, l'Avvocatura osserva che, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 18 della precedente legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), «il piano paesistico, i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione territoriale» sono sostituiti dal piano del parco per l'ambito territoriale da essi considerato; c) con l'art. 146 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004, che stabilisce la preminenza dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli atti di assenso relativi alle trasformazioni di tipo urbanistico-edilizio del territorio.

La questione è fondata.

A fronte delle censure del ricorrente, la Regione eccepisce che «la norma impugnata non riguarda in alcun modo l'autorizzazione paesistica, ma il diverso atto (nulla osta) previsto all'art. 13 della legge quadro in materia di aree protette (legge n. 394/1991)».

L'argomentazione difensiva non viene a rispondere a ciò che costituisce il nucleo centrale del rilievo del Presidente del Consiglio, vale a dire l'attenuazione o, addirittura, la scomparsa della tutela paesistica che tale disposizione determina, anche in considerazione del citato comma 3 dell'art. 18 della precedente legge regionale n. 12 del 1995, che attribuisce al piano del parco altresì il compito della tutela paesaggistica. È evidente che, là dove il piano del parco stabilisse che per un determinato territorio non occorresse il nulla osta (o lo subordinasse ad una semplice autocertificazione), per questi interventi urbanistici non vi sarebbe una doppia fase di verifica dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione all'interno del parco medesimo (o comunque verrebbe meno la fase di competenza dei soggetti preposti alla tutela del vincolo). Si tratta di una questione che, anche recentemente, è stata esaminata



da questa Corte. Nella sentenza n. 437 del 2008, si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2007, n. 21 (Integrazioni alla legge regionale del 22 ottobre 2007, n. 17), che prevedeva la «semplice “verifica di conformità” alle prescrizioni dei Piani paesistici». Nella sentenza si è sottolineato che la disposizione censurata introduceva «una procedura autorizzatoria semplificata» consentita, alla stregua di quanto prevede l'art. 143, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. n. 42 del 2004, soltanto a seguito di un piano elaborato d'intesa tra Regione e Ministeri competenti, «degradando, in tal modo, la tutela paesaggistica – che è prevalente – in una tutela meramente urbanistica».

Parimenti, nella sentenza n. 180 del 2008, si è affermata l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Piemonte che sostituiva, nell'ambito di un Parco, il piano d'area al piano paesaggistico, sul rilievo secondo cui, in tal modo, veniva alterato «l'ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza, detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica».

Si è precisato, altresì, che la disposizione censurata veniva a violare «il principio della “gerarchia” degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004», oltre che l'«art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in materia di “conservazione ambientale e paesaggistica”».

È, quindi, inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino questo ordine di priorità, o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché, come sottolinea la sentenza n. 105 del 2008, «la tutela [...] apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007)».

Né maggior pregio ha l'ulteriore argomentazione difensiva della Regione.

La resistente afferma, infatti, come un «equivoco di fondo» venga ad inficiare l'intero ricorso e, precisamente, l'equivoco consisterebbe «nel ritenere perfettamente sovrapponibile la disciplina ed il grado di tutela dei territori qualificati “parco” a quella dei territori qualificati “paesaggio protetto”». Sostiene, quindi, che l'art. 1 della citata legge regionale ha previsto due tipi di protezione territoriale diversi: uno, per la categoria ascrivibile al “Parco naturale”, l'altro, per quella definita “paesaggio protetto”, di cui all'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 12 del 1995, come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 13. La Regione prosegue sottolineando che «la necessità di uno strumento di controllo endoprocedimentale, prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesistica, costituente una “doppia fase” di verifica dell'ammissibilità degli interventi trasformativi all'interno del parco, è stata prevista in modo generalizzato dalla citata legge quadro n. 394 del 1991 (e conformemente dalla legge regionale n. 12 del 1995) sotto forma di nulla osta solo per quei territori formalmente classificati come “parco naturale” (v. art. 3 legge regionale n. 12/1995). Nessuna norma statale di principio impone di applicare anche alla diversa fattispecie del “paesaggio protetto” le identiche forme di tutela applicate nelle aree classificate “parco naturale regionale”».

È necessario precisare che il Presidente del Consiglio non ha impugnato le disposizioni che si riferiscono all'istituzione del modello organizzativo territoriale definito “paesaggio protetto” (peraltro contenute in una precedente legge regionale) o che, comunque, attengono al suo funzionamento. Si è limitato a censurare specifiche disposizioni che, in un caso, attenuano il vincolo paesaggistico, e, nell'altro, escludono, nell'ambito della zona protetta, limiti all'attività venatoria.

Nei suoi interventi a difesa della legittimità costituzionale delle due disposizioni impuginate, la Regione ha formulato, tra l'altro, la riportata argomentazione affermando, quindi, che queste disposizioni – anche se attribuite alla competenza del “Piano del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri” – non si riferiscono al parco, ma ad una zona tutelata avente però un minor grado di protezione che viene definita “paesaggio protetto”. Questa Corte non è chiamata, quindi, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali che istituiscono il “paesaggio protetto” o ne disciplinano il funzionamento, ma deve esclusivamente valutare la esattezza delle suddette argomentazioni.

Nell'ambito dei limiti così definiti, deve affermarsi l'erroneità della tesi difensiva della Regione.

La legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), nel determinare, all'art. 2, la classificazione delle suddette aree non indica il “paesaggio protetto”. Al comma 5 prevede che il Comitato per le aree naturali protette – i cui compiti e le cui funzioni sono state trasferiti alla Conferenza Stato-Regioni dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le mate-

rie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – «può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali». Il comma 4 dell'art. 5 prevede, alla lettera a), che l'organismo innanzi indicato (in precedenza il Comitato per le aree protette, attualmente la Conferenza Stato-Regioni) «integra la definizione delle aree protette», sentito uno specifico organo tecnico particolarmente qualificato. Correlata a queste integrazioni, potrebbe essere la previsione di “piani” delle zone tutelate diversi da quelli attualmente previsti. In mancanza, non può ritenersi che il piano del parco possa prevedere zone con indici e criteri di protezione diversi da quelli fissati nella legge quadro per i parchi regionali.

Né può essere accolta la richiesta della Regione di dichiarare cessata la materia del contendere a causa delle modifiche apportate a questa disposizione dalla richiamata legge regionale n. 6 del 2008, sia perché non è stata fornita alcuna prova in ordine alla mancata applicazione della disposizione impugnata nel periodo di sua vigenza (né la Regione nei suoi interventi afferma che ricorre tale circostanza), sia perché la nuova disposizione – non abrogando espressamente quella impugnata, ma introducendo nel comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2007 la lettera c-bis), che richiama all'«osservanza delle vigenti disposizioni in materia di beni paesaggistici» – dà adito al dubbio se la generica “osservanza” di cui alla nuova normativa valga solo per quanto non disciplinato dalla legge regionale con espressa disposizione.

4. – Il Presidente del Consiglio impugna altresì, come già riferito, l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale citata – il quale prevede che nelle aree qualificate come “paesaggio protetto” non siano operanti i limiti e i divieti all'attività venatoria, di cui alle leggi quadro statali – in quanto violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e gli artt. 22, comma 6, 32, commi 3 e 4, legge n. 394 del 1991 e l'art. 21 legge n. 157 del 1992, incidendo sulla materia della protezione della fauna selvatica, di competenza esclusiva dello Stato.

La questione è fondata.

La Regione eccepisce che tali censure troverebbero il loro fondamento nella «forzata equiparazione» tra “paesaggio protetto” e “parco”, ma, data l'invocata differenziazione tra le due forme di tutela delle aree, non sarebbe illegittimo prevedere, con norma regionale, i casi in cui non sarebbe applicabile il divieto venatorio. Poiché, per i motivi innanzi detti, tale argomentazione è errata, ne deriva che l'esplicito divieto di applicare «i limiti all'attività venatoria di cui agli articoli 22, comma 6, e 32, commi 3 e 4, della legge 394/1991», previsto dalla lettera b) del comma 1 della legge regionale della Liguria n. 34 del 2007, è costituzionalmente illegittimo. Vale, al riguardo, quanto, anche recentemente (sentenza n. 165 del 2009), è stato affermato e cioè «che questa Corte ha più volte sottolineato che “la disciplina statale che delimita il periodo venatorio [...] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome” e che “le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili” hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998)».

Tra l'altro, poiché i commi 3 e 4 dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991, di cui le disposizioni della legge regionale prevedono la non applicazione, si riferiscono alle aree contigue a quelle protette, la Regione viene a contraddire le sue argomentazioni difensive, volte a sostenere che il sistema di tutela ambientale, che essa ha stabilito inferiore rispetto a quello previsto per i parchi, è adeguato per alcune aree territoriali ad essi adiacenti.

**per questi motivi**  
**LA CORTE COSTITUZIONALE**

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri);

- 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34;
- 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera b), della predetta legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

**PRESIDENTE**  
Francesco Amirante

**REDATTORE**  
Paolo Maria Napolitano

**CANCELLIERE**  
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009.

---

---

---

*Direttore responsabile:* Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976    (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---